ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

# Art. 26

## Disposizioni particolari sul trattamento di quiescenza

Agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso Comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1 luglio 1933, n. 786) nonche' alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione |
| Estremi | Legge 13 marzo 1958, n. 165 |
| Titolo | IV — Disposizioni finali e transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-26-disposizioni-particolari-sul-trattamento-di-quiescenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it